

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali e ordinanze, nel rispetto del principio di legalità.

Art. 2

Applicazione di disposizioni della legge n.689/1981

1. Per ogni violazione a disposizioni dei regolamenti comunali e ordinanze, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applica la sanzione da Lire 100.000 (EURO 51,64) a Lire 1.000.000 (EURO 516,46);

Art.3

Pagamento in via breve

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari e di ordinanze, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 16. L.689/81 - Pagamento in misura ridotta.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art.4

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti e di ordinanze del comune di Colle Umberto, sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.
2. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvata.